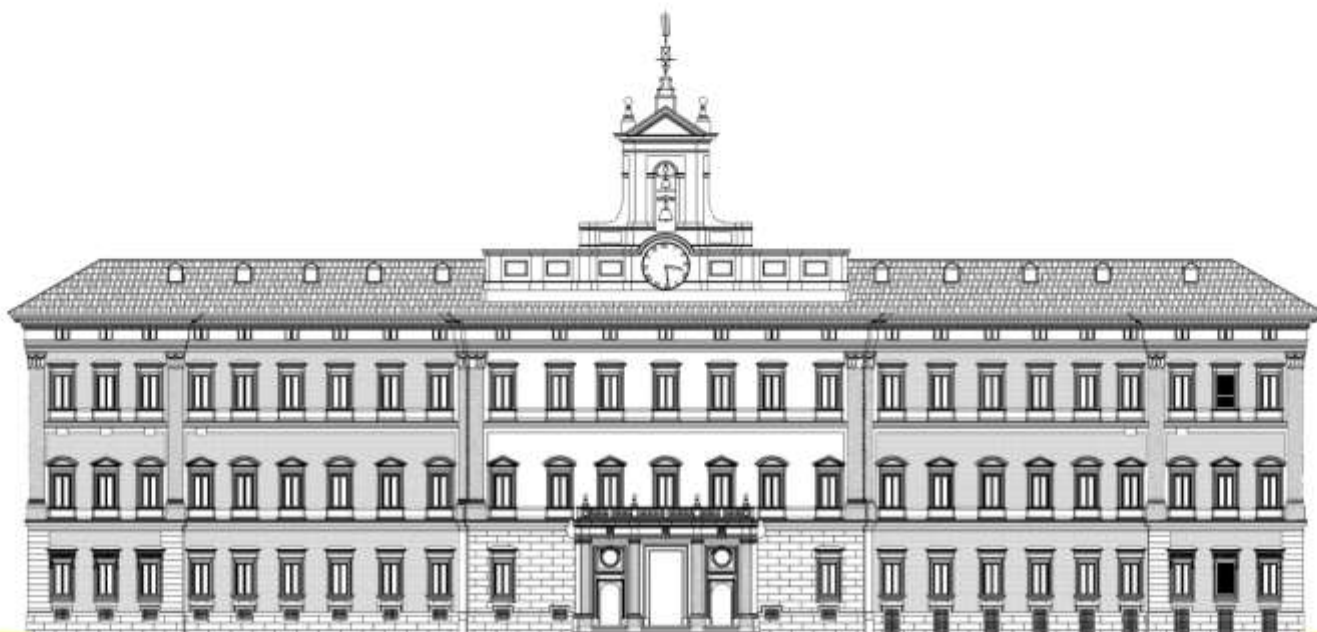




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2493 e abb.

Disciplina del volo da diporto o sportivo

(Testo unificato)

N. 80 – 1° marzo 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2493 e abb.

Disciplina del volo da diporto o sportivo

(Testo unificato)

N. 80 – 1° marzo 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

 066760-2174 / 066760-9455 –  bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

 066760-3545 / 066760-3685 –  com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLI 1-14.....	- 3 -
DISCIPLINA DEL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2493
Titolo:	Disciplina del volo da diporto o sportivo
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relatore	per la Bendinelli
Commissione di merito:	
Gruppo:	IV
Commissione competente:	IX Commissione (Trasporti)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca la disciplina del volo da diporto o sportivo.

È oggetto della presente Nota il testo unificato delle proposte di legge AC 2493 e AC 2804, come modificato dalla Commissione di merito (Trasporti) e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

I testi iniziali e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-14

Disciplina del volo da diporto o sportivo

Le norme definiscono la disciplina relativa al volo da diporto o sportivo (VDS), innovandola rispetto a quanto disposto dalla L. 106/1985 e dal D.P.R. 133/2010.

In particolare, le disposizioni:

- recano la definizione di VDS (volo da diporto o sportivo), in particolare demandando a un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile la determinazione delle modifiche da apportare agli Allegati 1 (Caratteristiche degli aeromobili per il volo da diporto o sportivo) e 2 (fattispecie di sospensione), necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione nonché alla modifica dei regolamenti (articolo 2);

- prevedono che l'Aero Club d'Italia eserciti, dietro il pagamento di tariffe stabilite dal medesimo Aero Club e approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le funzioni in materia di volo da diporto o sportivo, provvedendo tra l'altro:
 - allo svolgimento e alla regolamentazione dell'addestramento ai fini del rilascio degli attestati, delle licenze e delle abilitazioni;
 - al rilascio delle autorizzazioni alle organizzazioni di addestramento per il VDS;
 - al rilascio degli attestati, delle licenze e delle abilitazioni per la conduzione degli aeromobili per VDS, nonché all'immatricolazione degli aeromobili per VDS provvisti di motore nel registro, già previsto a legislazione vigente, tenuto presso l'Aero Club d'Italia;
 - all'esercizio di ogni funzione, anche di verifica della rispondenza, di controllo e di vigilanza, attribuita dall'ordinamento ovvero delegata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o da altre autorità aeronautiche.

L'Aero Club istituisce una Commissione permanente per la sicurezza del volo, composta da personale scelto tra i possessori di specifiche qualifiche, con il compito di favorire la cultura della sicurezza, di porre in essere attività di prevenzione, di cooperare nelle attività di investigazione sui sinistri aeronautici, di organizzare e svolgere corsi di formazione, anche presso gli Aero Club federati e gli enti aggregati (articolo 3).

A legislazione vigente, l'articolo 11 del DPR 133/2010 prevede unicamente il rilascio di un attestato che, come tale, non dà titolo all'acquisizione di crediti per il conseguimento della licenza di pilota privato.

Inoltre, risulta innovativa l'istituzione, da parte dell'Aereo Club d'Italia, di una Commissione permanente per la sicurezza del volo;

- dispongono che i velivoli da impiegare per il VDS possano effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio su qualsiasi area idonea quali campi di volo, aviosuperfici, idrosuperfici ed elisuperfici, previo consenso, ove necessario, del proprietario, dell'esercente dell'area o di chi può disporne l'uso. I velivoli dotati di stazione radio, *transponder* e localizzatore di emergenza possono effettuare le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio sugli aeroporti autorizzati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) all'esercizio delle attività di VDS, ovvero su quelli militari, previo accordo tecnico tra Aeronautica militare e Aero Club d'Italia. Le operazioni di atterraggio, decollo e volo negli spazi aerei controllati sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'ENAC. Presso gli aeroporti militari, nonché in prossimità delle installazioni militari e all'interno degli spazi aerei controllati dall'Aeronautica militare, le attività sono soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero della difesa (articolo 5);

- prevedono che l'Aero Club d'Italia provveda al rilascio del titolo abilitante all'esercizio delle professioni relative al VDS, a seguito della frequenza dei relativi corsi di formazione e dell'accertamento delle capacità professionali mediante apposito esame. Presso l'Aero Club d'Italia è istituito il registro degli istruttori, degli accompagnatori e delle guide di volo libero. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti il Regolamento per il volo libero e il Regolamento per gli aeromobili per VDS provvisti di motore. Tali regolamenti includono la definizione delle modalità di copertura assicurativa, nonché l'istituzione di un registro degli istruttori di aeromobili per VDS a motore. I programmi di addestramento per il conseguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze, i requisiti tecnici per la progettazione la costruzione e la manutenzione dei veicoli con motore sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta dell'Aero Club d'Italia (articoli 6-8);
- dispongono l'applicazione di un apposito regime sanzionatorio, di carattere amministrativo pecuniario, in caso di svolgimento di attività con aeromobili per VDS in assenza dei relativi titoli (certificazione medica, titolo abilitante, autorizzazione, abilitazione, assicurazione) o di contrasto con le disposizioni in materia di circolazione aerea (articolo 10).

A seconda delle violazioni l'importo delle sanzioni può variare da un minimo di 200 a un massimo di 5.000 euro;

- prevedono che all'accertamento delle violazioni procedano gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche su segnalazione degli enti aeronautici e territoriali competenti. L'ENAC, l'Aero Club d'Italia e l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo sono tenuti a segnalare le violazioni di cui vengono a conoscenza. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'Aero Club d'Italia, secondo i criteri previsti dall'articolo 29 della L. 689/1981 (articolo 11).

L'articolo 29 della L. 689/1981 fissa alcuni criteri per l'individuazione degli enti pubblici cui sono devoluti proventi delle sanzioni amministrative;

- definiscono un regime di sanzioni interdittive, costituite dalla sospensione o dalla revoca delle licenze, abilitazioni, certificazioni e attestati (articoli 12-14);
- abrogano la L. 106/1985 (Disciplina del volo da diporto o sportivo), il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2010 e, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti previsti dal provvedimento in esame, il DPR 133/2010.

Si fa presente che l'articolo 4 della L. 106/1985 disciplina l'apparato sanzionatorio per l'inosservanza delle disposizioni previste dalla medesima legge 106/1985 o del relativo regolamento di attuazione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame, definendo una nuova disciplina in materia di volo da diporto o sportivo, prevedono una serie di adempimenti in capo all'Aero Club d'Italia, soggetto non ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

In particolare, sembra innovativa rispetto alla disciplina vigente l'istituzione di una Commissione permanente per la sicurezza del volo, composta da personale scelto tra i possessori di specifiche qualifiche, con il compito di favorire la cultura della sicurezza, di porre in essere attività di prevenzione, di cooperare nelle attività di investigazione sui sinistri aeronautici, di organizzare e svolgere corsi di formazione, anche presso gli Aero Club federati e gli enti aggregati.

Andrebbe in proposito chiarito se le spese per il funzionamento della Commissione gravino esclusivamente sull'Aero Club d'Italia, ovvero comportino anche spese a carico di amministrazioni pubbliche (ad esempio per eventuali rimborsi spese o emolumenti in caso di partecipazione di funzionari pubblici).

In ogni caso, pur prendendo atto che l'Aero Club d'Italia non figura nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini dei conti pubblici, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, posti a carico del predetto ente siano compatibili con gli equilibri di bilancio dello stesso. Si rileva in proposito che, in base al bilancio preventivo 2021, oltre il 40 per cento delle entrate totali dell'Aero Club d'Italia è rappresentato dai contributi provenienti dal CONI (circa 1,37 milioni di euro su un totale di 3,15 milioni di euro), soggetto che invece risulta ricompreso nel predetto elenco delle p.a.

Altre fonti di entrata sono rappresentate dalle aliquote contributive a carico degli Aero Club federati e degli Enti aggregati (circa 870 mila euro) e dalla vendita di beni e di servizi (circa 865 mila euro).

Con riferimento ai soggetti pubblici, per i quali le disposizioni in esame prevedono lo svolgimento di specifici adempimenti (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ENAC, Aeronautica militare e Ministero della difesa, Agenzia nazionale per la sicurezza del volo), andrebbe acquisita conferma che gli stessi siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Infine, riguardo all'irrogazione di sanzioni, poiché le disposizioni in esame destinano espressamente l'importo di dette sanzioni all'Aero Club d'Italia, andrebbe escluso che detta attribuzione comporti il venir meno di entrate eventualmente già attribuite e già scontate nei bilanci di soggetti appartenenti alla p.a.

Si rileva che nel bilancio consuntivo 2020 e nel bilancio preventivo 2021 dell'Aero Club d'Italia non figurano tra i cespiti di entrata i proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni.